MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 19 marzo 2024 n. 546, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 8, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'articolo 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

VISTO il D.M. 7 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 2025 con il n. 352, con il quale sono state individuate, nell'ambito delle Direzioni generali e dei Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti dall'art. 17 del D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 gli Uffici dirigenziali di livello non generale e definite le relative competenze;

VISTA la L. 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. ordinario n.42;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028" e, in particolare, la Tabella 4 riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2026, n. 3, che assegna le risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2026 ai Capi Dipartimento, registrato dall'Ufficio centrale di Bilancio al n. 25 in data 16 gennaio 2026, ed in particolare l'art. 4 che dispone che per l'esercizio finanziario 2026 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4;

VISTO l'articolo 1, comma 898 della legge del 30 dicembre 2024, n. 204, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché' all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

VISTO l'articolo 1, comma 900 della medesima legge che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 898 e 899 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, al fine di determinare i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato;

VISTO il D.P.C.M. del 30 maggio 2025, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 900 che provvede alla ripartizione del Fondo, con una dotazione di 167 milioni di euro per il triennio 2025-2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, per la realizzazione di interventi in materia sociale, sociosanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, ed alla definizione delle modalità di utilizzo, monitoraggio, rendicontazione e revoca delle risorse;

VISTA la tabella A allegata al D.P.C.M sopra richiamato, di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 898 della legge di bilancio 2025-2027 sopra richiamata;

VISTO il DRGS n. 183107/2025 con il quale sono state assegnate a questa Direzione le risorse finanziarie, pari a € 3.920.000,00, nel triennio 2025-2027, da ripartire tra gli Enti individuati nella tabella A di cui sopra, e di seguito elencati:

Ente Individuato	Codice Fiscale	2025	2026	2027	totale	Attività finanziata
Associazione locanda del samaritano odv (Catania)	93038540873	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	Sostegno dell'attività di assistenza e sostegno alle persone senza fissa dimora
Ass. Lavoratori Stranieri MCL nazionale	97555660584		50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	Attività di sostegno nei confronti dei lavoratori stranieri in Italia
Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime	98660080791	370.000,00 €	420.000,00 €	1.000.000,00 €	1.790.000,00 €	Sostenere l'attività di assistenza e sostegno sociale
LA GOCCIA ODV	96033350792	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	sostenere le attività svolte nel settore del volontariato
FONDAZIONE VILLAGGIO DON BOSCO	86002520582		100.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	sostegno dell'attività svolta in campo sociale
IL PONTE-CENTRO DI SOLIDARIETA' di Don Egidio Smacchia - ODV	91041400580		50.000,00 €		50.000,00 €	finalità di sostegno all'attività sociale
Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime	98660080791		760.000,00 €	200.000,00 €	960.000,00 €	Sostenere l'attività di assistenza e sostegno sociale ivi svolta
Fondazione Madre Teresa di Calcutta	95116970658	20.000,00 €			20.000,00 €	
		590.000,00 €	**1.580.000,00 €**	**1.750.000,00 €**	**3.920.000,00 €**	

VISTA la nota prot. n. 448 del 14.01.2026 con cui è stato richiesto alla Fondazione Villaggio Don Bosco l'invio della propria proposta di intervento con la descrizione degli interventi da realizzare attraverso il contributo sopra rilevato, entro un anno dall'avvio delle attività, utilizzando la modulistica predisposta da questa Direzione e allegata alla comunicazione;

VISTA la pec del 3 marzo, integrata con pec del 13 marzo, con cui la fondazione ha trasmesso la proposta di intervento, l'allegato budget e l'IBAN, ritenuti congruenti e coerenti con le finalità del contributo e con le risorse stanziate;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (Durc), Numero certificato-INPS_48840724 con scadenza validità 28/04/2026, dal quale risulta che il beneficiario è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2008, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.I. del 9 agosto 2008 – Serie Generale n. 186, la quale prevede che in caso di trasferimento di somme effettuato in base a specifiche disposizioni di legge non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40;

VISTO il piano finanziario dei pagamenti adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 93/2016 recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione di bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 29/2018 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 93/2016;

RILEVATO l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa n. 3526 PG 12, "SOMME PROVENIENTI DAL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 898, DELLA LB 207/2024"- Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie"– Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore", per l'anno finanziario 2026;

DECRETA

Articolo 1

1. Gli atti ed i documenti citati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 898, della legge n. 207/2024 e del successivo D.P.C.M. del 30 maggio 2025 è concesso alla Fondazione Villaggio Don Bosco, con sede legale in STRADA DON NELLO DEL RASO, Civico 1, CAP 00019 Tivoli (RM), Codice fiscale 86002520582, Partita IVA 14447261000, un contributo complessivo di € 300.000,00 (trecentomila/00 euro) per gli anni 2026 e 2027.

Articolo 3

1. Il contributo di cui al presente provvedimento finanzia l'iniziativa denominata *"Andiamo nella stessa DIREZIONE e verso la stessa META – Contro LA CULTURA dello SCARTO*", che prevede una serie di interventi strutturati per il biennio 2026-2027 volti a contrastare la povertà educativa, utilizzando lo sport come strumento di crescita, disciplina e integrazione sociale, e migliorare la qualità della vita quotidiana e la dignità dei ragazzi e creare una "comunità educante" oltre i confini della struttura.

In particolare, l'iniziativa finanziata prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

1. **Intervento Socio-Educativo e Formativo:** volto a contrastare la povertà educativa e relazionale, mediante:
    - Supporto ai PEI (Piani Educativi Individualizzati): Attuazione di percorsi personalizzati per i minori e supporto scolastico nel doposcuola;
    - Accompagnamento all'autonomia: Supporto che prosegue oltre il compimento dei 18 anni per garantire il completamento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro;

- Figure educative: Incremento della presenza di educatori come modelli identificativi sani per ragazzi provenienti da contesti familiari traumatici o trascuranti.

2. **Attività Fisica e Ricreativa:** lo sport è utilizzato come strumento di crescita, disciplina e integrazione sociale, mediante:
   - Sistemazione infrastrutture mediante manutenzione ordinaria: ripristino della funzionalità del campetto di calcio.
   - Pratica sportiva: attivazione di attività regolari in palestra e sul campo di calcio per migliorare l'autostima e la percezione del corpo;
   - Attività estive: organizzazione di uscite in piscina, alle terme e un soggiorno marino della durata di una settimana.
3. **Supporto Igienico-Sanitario e Logistico: i**nterventi mirati a migliorare la qualità della vita quotidiana e la dignità dei ragazzi, mediante:
   - Miglioramento standard igienici: potenziamento della pulizia degli ambienti attraverso l'assunzione di un addetto dedicato;
   - Educazione alla salute: guida dei ragazzi nella cura della propria igiene personale e degli spazi comuni per prevenire malattie e abbattere lo stigma sociale;
   - Piano alimentare: definizione di un menù settimanale equilibrato e acquisto dei relativi generi alimentari.
4. **Comunicazione e Integrazione con il Territorio: a**ttività volte a creare una "comunità educante" oltre i confini della struttura:
   - Notiziario Tiburtino: pubblicazione mensile di un periodico che funge da "diario di bordo" per raccontare i progressi dei ragazzi alla cittadinanza.
   - Presenza digitale: gestione dei canali social (Facebook) e dei siti web istituzionali per sensibilizzare l'opinione pubblica.

Articolo 4

1. Le attività avranno inizio a decorrere dalla comunicazione alla fondazione del presente provvedimento da parte di questa amministrazione, e avranno durata pari a 24 mesi.
2. Eventuali proroghe non onerose del termine indicato al comma 1 potranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta motivata presentata dalla Fondazione Villaggio Don Bosco, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine medesimo.
3. L'esecuzione delle attività è regolata:
   - dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
   - dalla circolare di questo Ministero n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2009 applicabile per analogia;
   - dal codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Articolo 5

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 2 avverrà annualmente dietro presentazione da parte della Fondazione Villaggio Don Bosco di idonea richiesta di pagamento come di seguito specificato:

- La quota relativa all'annualità 2026, pari ad € 100.000,00 (centomila/00), sarà liquidata contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
- La quota relativa all'annualità 2027, pari ad € 200.000,00 (centomila/00), sarà erogata secondo la seguente modalità:
  - Un acconto dell'80%, pari ad € 160.000,00 (centosessantamila/00) dietro presentazione della relazione intermedia sulle attività svolte e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nella seconda annualità, a condizione che le stesse siano pari almeno all'80% dell'importo erogato relativamente all'annualità 2026;
  - Il saldo pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) all'esito della verifica amministrativo -contabile di cui al successivo comma 5.

La richiesta di pagamento dell'annualità 2027, regolarmente datata e numerata, dovrà contenere:

a) gli estremi identificativi del presente atto;
b) la causale;
c) l'importo;
d) Il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti.

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di conclusione dell'intervento, previa comunicazione di fine attività, la Fondazione Villaggio Don Bosco è tenuta a trasmettere al Ministero una relazione e rendicontazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nell'intervento e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa.

3. Il Ministero procederà, sulla base della documentazione pervenuta, ad effettuare la verifica amministrativo-contabile, anche per il tramite dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. A tal fine la Fondazione Villaggio Don Bosco è tenuta ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di verifica.

4. Il pagamento del saldo sarà comunque subordinato all'esito della verifica amministrativo-contabile del rendiconto generale delle spese sostenute nell'esecuzione delle attività oggetto del presente provvedimento.

5. Il contributo pubblico di cui all'articolo 2 verrà riconosciuto secondo la modalità del rimborso a costi reali. In tal senso, saranno oggetto di rimborso unicamente le spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate e rendicontate e coerenti con la proposta di intervento citato in premessa e secondo quanto indicato nel relativo piano economico.

6. In nessun caso la somma complessivamente erogata potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

7. Nel caso in cui la spesa finale sostenuta per la realizzazione delle attività superi l'ammontare del contributo indicato all'articolo 2 comma 1, la Fondazione Villaggio Don Bosco non potrà richiedere il rimborso degli oneri finanziari aggiuntivi.

8. Ove ad esito della verifica amministrativo-contabile di cui al comma 5 risulti una spesa finale ammissibile inferiore a quanto erogato con le tranches di cui al comma 2, la Fondazione Villaggio Don Bosco dovrà restituire al Ministero la differenza tra quanto già percepito e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione delle attività. A tale somma saranno applicati gli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

Articolo 6

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di inizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 e si conclude entro il termine finale indicato al medesimo comma, fatte salve le eventuali proroghe non onerose di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

2. Per essere considerate ammissibili le spese devono essere:

a) previste nel piano finanziario allegato alla proposta di intervento richiamata in premessa;
b) coerenti con le finalità di cui al precedente articolo 2;
c) necessarie alla realizzazione dell'intervento;
d) sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
e) effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità della fondazione villaggio Don Bosco, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili nonché conformi ai principi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 7.

3. Tutte le spese dovranno essere regolarmente quietanzate entro la data di presentazione del rendiconto finale.

Articolo 7

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'intervento, la Fondazione Villaggio Don Bosco dovrà dotarsi per le attività di cui all'intervento in questione di un sistema di contabilità separata

basato su un conto corrente bancario o postale dedicato (anche non in via esclusiva) alla realizzazione delle medesime attività. Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti di beni e servizi necessari per la realizzazione di tali attività e alla gestione finanziaria del contributo dovranno essere registrati su detto conto ed effettuati esclusivamente attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fermo restando l'obbligo di documentazione delle spese sostenute.

2. La mancata adozione di un sistema di contabilità separata e piena tracciabilità dei movimenti finanziari è causa di revoca del finanziamento con connesso obbligo di restituzione delle somme già incassate da parte della Fondazione Villaggio Don Bosco e dei relativi interessi ai sensi del codice civile.

Articolo 8

1. Oltre alla verifica amministrativo - contabile prevista dall'articolo 5, comma 5, il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli e monitoraggi anche in *itinere* sullo svolgimento delle attività, finalizzati a verificare la corretta attuazione dell'intervento finanziato, anche avvalendosi dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

2. La Fondazione Villaggio Don Bosco è tenuta a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio di cui al precedente comma e conservare e rendere disponibili al Ministero, fino a dieci anni dalla conclusione delle attività, la documentazione e i giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività.

Articolo 9

1. La realizzazione delle attività dovrà essere svolta direttamente dalla Fondazione Villaggio Don Bosco, salvo che per quelle parti di attività, già individuate nella proposta di intervento citata in premessa, che richiedano un apporto specialistico per il quale la Fondazione Villaggio Don Bosco non disponga di adeguate professionalità interne.

2. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, la delega a soggetti terzi (diversi da professionisti / persone fisiche) dovrà essere esplicitamente autorizzata dal Ministero, in fase di esecuzione delle attività, su richiesta motivata della Fondazione Villaggio Don Bosco, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare n. 2/2009, richiamata al precedente articolo 4. L'importo totale della delega a soggetti terzi non potrà eccedere in alcun caso il 30% del contributo di cui all'articolo 2, comma 1.

3. In ogni caso, l'individuazione del soggetto delegato dovrà avvenire, anche ai fini dell'ammissibilità delle relative spese da questi sostenute, conformemente a quanto previsto dalla sopra menzionata circolare.

Articolo 10

1. Il Ministero, a seguito di richiesta motivata da parte della Fondazione Villaggio Don Bosco, potrà autorizzare eventuali varianti dell'intervento iniziale, purché non ne alterino l'impostazione e le finalità.

2. Per obiettive esigenze connesse alla migliore funzionalità delle attività, saranno ammesse, previa informativa fatta al Ministero, in cui siano precisate le motivazioni, variazioni compensative tra le macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario citato in premessa nel limite del 20%, riferito al minor importo tra le macrovoci medesime oggetto di variazione.

3. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate da parte del Ministero, su richiesta motivata della Fondazione Villaggio Don Bosco.

4. In nessun caso le variazioni al piano finanziario potranno comportare un aumento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 11

1. In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione delle attività, ivi compresa la documentazione informativa, i siti internet, le iniziative connesse alla promozione dell'intervento, la Fondazione Villaggio Don Bosco dovrà evidenziare che l'intervento è stato finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

Articolo 12

1. La Fondazione Villaggio Don Bosco è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori occupati impegnati nell'esecuzione delle attività, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

2. Il Ministero è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o persone che possono verificarsi nell'attuazione dell'intervento di cui trattasi.

Articolo 13

1. Il contributo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1 sarà revocato, in tutto o in parte, qualora La Fondazione Villaggio Don Bosco:

a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Ministero, l'esecuzione dell'intervento;
b) compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio sull'andamento delle attività;
c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
d) non rispetti gli obblighi di contabilità separata e di tracciabilità dei flussi finanziari;
e) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 11.

Articolo 14

1. Per quanto indicato in premessa è autorizzato l'impegno e la contestuale liquidazione dell'importo di € 100.000,00 (centomila/00), in favore della Fondazione Villaggio Don Bosco, con sede legale in STRADA DON NELLO DEL RASO, Civico 1, CAP 00019 Tivoli (RM), Codice fiscale 86002520582, Partita IVA 14447261000, quale contributo dovuto, per l'annualità 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 898, della legge n. 207/2024;

2. È altresì, impegnata € 200.000,00 (euro duecentomila/00), corrispondente al contributo dovuto per l'annualità 2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 898, della legge n. 207/2024, con la seguente esigibilità:

Annualità	Importo
2027	200.000,00 €

3. La spesa complessiva di euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) graverà sul capitolo 3526 PG 12, "SOMME PROVENIENTI DAL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 898, DELLA LB 207/2024" - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore", con la seguente esigibilità:

Annualità	Importo
2026	100.000,00 €
2027	200.000,00 €

Il pagamento avverrà mediante accreditamento presso conto corrente bancario individuato con il seguente codice IBAN IT73S0200834945200010727933 2.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del bilancio per i controlli di competenza e sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI